

## I contributi INPS 2013

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 5 marzo 2013

presentiamo un ottimo riassunto dei contributi previdenziali INPS in vigore per l'anno 2013 (artigiani e commercianti, dipendenti, colf, sportivi...)

Come ogni anno l'Istituto di Previdenza ha comunicato ai datori di lavoro i nuovi minimali per le retribuzioni del 2013. In materia di contribuzione dei lavoratori dipendenti le aziende che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2013, non hanno potuto tenere conto delle nuove disposizioni possono regolarizzare detto periodo, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare ovvero entro il **16 maggio 2013**. Di seguito si fornisce una dettagliata tabella dei nuovi minimali previsti per le diverse tipologie di lavoratori dipendenti, dei lavoratori dello spettacolo, degli sportivi professionisti, degli Artigiani e Commercianti, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e delle Colf e Badanti.

### **Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti**

La nuova retribuzione giornaliera è stabilita da **Gennaio 2013** in € 47,07.

### **Retribuzioni convenzionali in genere**

Viene prevista una retribuzione convenzionale pari ad € 26,15; per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa il minimale è di € 654,00; per i lavoratori a domicilio il limite minimo di retribuzione giornaliera per il 2013 è di € 26,15 che deve essere comunque ragguagliato ad € 47,07.

### **Rapporti di lavoro a tempo parziale**

Nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente: € 47,07 x 6/40 = € 7,06.

### **Quota di retribuzione soggetta ad aliquota aggiuntiva di un punto percentuale**

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2013 in € 45.530,00

(dal 01.01.2013 l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 45.530,00 ovvero ad € 3.794,16 al mese).

### **Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile**

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari, per l'anno 2013, ad € 99.033,90 che arrotondato all'unità di euro è pari a € 99.034,00.

### **Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato**

Viene confermato per l'anno 2013 il valore di € 67,14.

### **Lavoratori dello spettacolo**

Se iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari, per l'anno 2013, ad € 99.034,00. Il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l'anno 2013, ad € 99.034,00. L'aliquota aggiuntiva, ai sensi della Legge n. 438/92 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2013, l'importo di €45.530,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad € 99.034,00.

Per i lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad € 721,96. Il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate. L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2013, l'importo di € 145,93 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce di retribuzione giornaliera.

### **Sportivi professionisti**

Se iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari, per l'anno 2013, ad € 99.034,00. Il contributo di solidarietà è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € 99.034,00 e fino all'importo annuo di € 721.960,00. L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art. 3-ter del Decreto Legge n. 384/92, convertito dalla Legge n. 438/92 (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di

retribuzione annua eccedente, per l'anno 2013, l'importo di € 45.530,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di € 99.034,00.

Se gli sportivi risultano già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad € 317,42. Il contributo di solidarietà è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € 317,42 e fino all'importo giornaliero di € 2.313,97. L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2012, l'importo di € 145,93 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari ad € 317,42.

### **Le aliquote contributive per artigiani e commercianti**

L'Inps con la circolare n.24 datata 8 febbraio 2013 ha divulgato la misura delle aliquote contributive, valide per il 2013, per gli iscritti alla gestione artigiani e esercenti attività commerciali. Per quest'anno, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo dell'ivs è pari a € 15.357,00 e le aliquote da applicare sono le seguenti:

- Artigiani: 21,75% per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni; 18,75% per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni;
- Commercianti: 21,84% per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni; 18,84% per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.

Per i redditi eccedenti il minimale le aliquote da applicarsi sono le seguenti:

- Artigiani: 21,75% per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni, per redditi fino a € 45.530,00; 22,75% del reddito superiore a € 45.530,00; 18,75% del reddito fino a € 45.530,00 e 19,75% del reddito superiore a € 45.530,00 per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni;
- Commercianti: 21,84% per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni, per redditi fino a € 45.530,00; 22,84% del reddito superiore a € 45.530,00; 18,84% del reddito fino a € 45.530,00 e 19,84% del reddito superiore a € 45.530,00 per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.

Per l'anno **2013** il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 75.883,00 mentre per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva il massimale annuo è per il 2013 pari ad € 99.034,00.

## **Le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata**

L'Inps, con circolare n.27 del 12 febbraio 2012, ha comunicato le aliquote contributive da applicare agli iscritti alla Gestione Separata per l'anno 2013. L'aliquota per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria è stata aumentata dal 18% al 20% mentre l'aliquota del 27,72% è rimasta invariata. Per l'anno 2013 il massimale di reddito è fissato in € 99.034,00 e il minimale di reddito è pari ad € 15.357,00. La circolare ricorda che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013 e riferiti a prestazioni effettuate nel 2012 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2012.

## **Contributi 2013 per le colf e badanti**

L'Inps, con circolare n.25 del 8 febbraio 2013, ha aggiornato i contributi per i lavoratori domestici da applicare dal 1° gennaio 2013 e ha chiarito quanto segue:

-il contributo dell'1,4% per rapporti di lavoro a tempo determinato si applica anche al rapporto domestico dal 1° gennaio 2013 e verrà calcolato direttamente al momento della generazione del bollettino Mav o dell'utilizzo delle altre modalità di pagamento ma il datore di lavoro potrà comunicare che l'assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratore assente e, nel caso di specie, il contributo non verrà applicato;

- il contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non è applicabile al rapporto di lavoro domestico.

## **Contribuzione i per i lavoratori con orario fino a 24 ore**

- per retribuzioni orarie fino a € 7,77: € 1,37 (di cui € 0,35 a carico del lavoratore);
- per retribuzioni orarie oltre € 7,77 e fino a € 9,47: € 1,55 (€ 0,39 a carico del lavoratore);
- per retribuzioni orarie oltre € 9,47: € 1,89 (€ 0,47 a carico del lavoratore).
- per retribuzioni orarie fino a € 7,77: € 1,47 (di cui € 0,35 a carico del lavoratore);
- per retribuzioni orarie oltre € 7,77 e fino a € 9,47: € 1,66 (€ 0,39 a carico del lavoratore);
- per retribuzioni orarie oltre € 9,47: € 2,02 (€ 0,47 a carico del lavoratore).

## **Contribuzione per i lavoratori con almeno 25 ore**

In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso

datore di lavoro) l'importo orario del contributo dovuto è di € 1,07 (di cui € 0,25 a carico del lavoratore), gli importi sono uguali anche nel caso di lavoratore coniuge del datore di lavoro parente o affine entro il terzo grado conviventi.

5 marzo 2013

Celeste Vivenzi

**Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**